

CITTA' DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA -----Prot. Gen.le n. \_\_\_\_\_

**SCHEMA PROGETTO S5 n. 16/23 “MANUTENZIONE STAORDINARIA CIMITERI COMUNALI”. INTERVENTO PRESSO IL CIMITERO DI GARGALLO. CUP C92F23000340004 - CIG N. Z443C27298**-----

L'anno 2023, il giorno dell'apposizione firma digitale del mese di settembre, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge -----

----- **FRA** -----

**1. NORBERTO ING. CARBONI**, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore S5, Opere Pubbliche – Manutenzione della Città di Carpi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di seguito, per brevità, “**Stazione appaltante**” -----

----- **E** -----

**2. BECCANTINI GIANLUCA**, agente non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Tecnico, in nome, per conto e nell'interesse della Ditta “**L'Arca srl**” con sede in Modena (MO), Via Turchia, n. 15/A Codice Fiscale e Partita IVA 01808930364, regolarmente iscritta al n° 01808930364 del Registro delle Imprese di Modena, come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dall'operatore economico in sede di appalto, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di Modena, entrambe agli atti del Settore S5, di seguito, per brevità, “**Appaltatore**”;-----

PREMESSO:-----

- che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Dirigente del Settore S5 disponeva di contrattare e affidare direttamente i lavori oggetto del presente contratto, per un importo a base di appalto di euro **35.000,00**, di

cui euro **12.969,69** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge e disponeva l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'operatore economico L'ARCA srl, con sede in Modena (MO) per un importo complessivo di euro **34.650,00 + I.V.A. 22%** comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro **12.969,69**, al netto del ribasso offerto pari ad euro 350,00, come da offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 39719 del 19.06.2023.-----

-----**TUTTO CIO' PREMESSO**-----

Si conviene e si stipula quanto segue:-----

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**-----

**Articolo 1. Oggetto del contratto** La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori edili ed affini delle opere presso il Cimitero di Gargallo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché negli atti da questo richiamati.-----

**Articolo 2. Accettazione dell'appalto.** 1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti dal Preventivo - offerta, nonché dagli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, se non limitatamente a quanto previsto dal presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto. -----

-----  
**Articolo 3. Ammontare del contratto.** 1. L'importo contrattuale ammonta a euro **34.650,00** (diconsi euro trentaquattromilaseicentocinquanta/00) di cui euro **21.680,31** per lavori ed euro **12.969,69** per oneri per la sicurezza, al netto dello sconto offerto di euro 350,00, rispetto all'importo a base di appalto di euro **35.000,00**, di cui euro **12.969,69** per

oneri della sicurezza. 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. al 22% ed è fatta salva la liquidazione finale. 3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" per cui i prezzi unitari di cui al Preventivo – offerta costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. --

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.** 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Carpi, all'indirizzo Viale Peruzzi n. 2. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma I lett. a), del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati presso \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma I lett. b), del Capitolato generale d'appalto e dell'art. 3 comma 7 della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da apposita comunicazione agli atti del Settore S5 del Comune, è/sono autorizzato/i dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante, i/il signor \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_).

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI-----**

**Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.** 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro la data del \_\_\_\_\_. 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.-----

**Articolo 6. Penale per i ritardi.** 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al presente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo colpevole constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare l'applicazione di una penale per un importo complessivo superiore al limite predetto verrà dato avvio alle procedure di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.-----

-----

**Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.** 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 121 del D. Lgs 36/2023. 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo. -----

**Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.** 1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli

oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto / Quaderno d'oneri, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o previsti nel Capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono

comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:-----

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;-----

b) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;-----

c) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti similari eventualmente

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare

esecuzione;-----

d) le vie di accesso al cantiere;-----

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione

del certificato di regolare esecuzione.-----

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento. 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale / Quaderno d'oneri in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 5.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave

negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.-----

**Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.** 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata come previsto dal quaderno d'oneri. 2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.-----

**Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.** 1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.Lgs 36/2023, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata secondo nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi.-----

**Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità di finanziamento.** 1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il presente appalto sono quelle indicate nella determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. 2. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento al termine di ogni singolo intervento al netto della ritenuta dello 0,50%. 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento. 4. Il pagamento della rata qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione

dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dal collaudo provvisorio. 6. Il pagamento dell'ultima rata corrispondente al saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II comma, del Codice Civile. 7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. 8. Le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e in generale nella normativa vigente. 9. Le parti si danno reciprocamente atto che con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di appalto), identificato con il N. Z443C27298 e del CUP (Codice unico di progetto) identificato con il N. C92F23000340004, nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Carpi in UFT5W3. 10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato *Split payment*, in vigore dal 1° gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633. 11. Con la stipula del presente atto l'Appaltatore dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. 12. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010 N. 136 e

successive modificazioni. 13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni.-----

**Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.** 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.-----

**Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.** 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo. 5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.----

**Articolo 15. Risoluzione del contratto.** La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:-----

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;-----

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27-12-1956, n. 1423; -

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;-

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;-----

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

g) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;-----

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----

i) grave ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di programma;-----

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;-----

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;-----

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma I, lett. e), del D.Lgs. 9.7.2008, n. 81;-----

o) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; -----

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni.-----

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 3. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.-----

**Articolo 16. Controversie.** 1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dal D.Lgs. n. 36/2023, si applica quanto disposto dallo stesso articolo relativamente al raggiungimento dell'accordo bonario. 2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante viene definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta. 3. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del contratto sono devolute al Tribunale di Modena.E', in ogni caso, sempre escluso il giudizio arbitrale. -----

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**-----

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.** 1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia. 2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per

ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 6. Le parti prendono atto che l'Appaltatore è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dalle relative attestazioni rese da INPS e INAIL, agli atti del Settore S5 della Stazione appaltante.-----

**Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.** L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso la Stazione appaltante:-----

a) il documento di valutazione dei rischi e il documento recante le misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;-----

b) un proprio Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;-----

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 3. Le gravi o ripetute

violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

-----

**Articolo 19. Subappalto.** 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa. 3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D. lgs 36/2023. 4. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'osservanza delle norme richiamate all'art. 17 del presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori. 5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010 n. 136, i contratti stipulati tra l'Appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo art. 3 legge n. 136 del 13-08-2010.-----

**Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.** 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione (alternativamente: assicurativa o bancaria o di altro istituto a ciò preposto) n. in data rilasciata da per l'importo di euro pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa vigente e cessa di avere effetto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.-----

**Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.**

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, anteriormente alla consegna dei lavori, nei termini e con le modalità stabilite per legge.---

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI-----**

**Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto e allegati.** Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché materialmente e fisicamente non uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:-----

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145;-----
- il Preventivo offerta a prezzi unitari;-----
- il (presente) Schema di contratto;-----

**Articolo 23. Capacità di stipula.** 1. Il Sig. Gianluca Beccantini Legale Rappresentante della ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal certificato del Casellario Giudiziale agli atti dell'ufficio contratti della stazione appaltante.-----

**Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e altre condizioni contrattuali.** Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, il D.Lgs. 50/16 per quanto ancora in vigore, il regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il Capitolato generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per

quanto ancora in vigore. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei seguenti

altri atti:-----

- determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2023;-----

- documento di offerta presentato dall'Appaltatore, al Prot. Gen.le n. 39719 del 19.06.2023.

- determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di affidamento dei lavori.-----

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.** 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

La presente scrittura privata, è sottoscritta digitalmente dalle parti. -----

p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S5

Ing. Norberto Carboni

(firmato digitalmente)

p. L'APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE - L'ARCA srl

Sig. Gianluca Beccantini

(firmato digitalmente)